Roma, 21/02/2012

Ufficio: DIR/MRT
Protocollo: 201200001583/A.G.
Oggetto: **Decreto 2 novembre 2011 – De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo11, comma 16, del decreto legge 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)**

Circolare n. 7901

SS

LGS 7

IFOSI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Al via il processo di de-materializzazione della ricetta medica.
a pieno regime entro settembre 2012.

Riferimenti: *Decreto 2 novembre 2011 – De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo11, comma 16, del decreto legge 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria) (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011).*

Con il decreto 2 novembre 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 50, comma 5 bis, del D.L. 269/2003, introdotto dalla L. 296/2006, e dall'art. 11, comma 16, del D.L. 78/2010, ha dato avvio al processo di de-materializzazione della ricetta medica cartacea.

In particolare, è previsto che la ricetta medica a carico del Servizio Sanitario Nazionale, disciplinata dal decreto ministeriale 17 marzo 2008, sia sostituita dalla ricetta elettronica generata dal medico prescrittore secondo le modalità specificate nel disciplinare tecnico allegato al decreto.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@pec.fofi.it – posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

La procedura di prescrizione telematica e la successiva erogazione della prestazione sanitaria

Il medico proscrittore, al momento della generazione della ricetta elettronica, invia al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati della medesima ricetta elettronica, comprensivi del numero di ricetta elettronica (NRE), del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione e dell'eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria.

A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei suddetti dati, il medico prescrittore rilascia all'assistito il promemoria cartaceo delle ricetta elettronica, secondo il modello riportato nel disciplinare tecnico. Al contrario, in caso di esito negativo, il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla compilazione delle ricetta utilizzando il ricettario cartaceo, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico dei dati.

All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito della ricetta elettronica, la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base del promemoria cartaceo reso disponibile dall'assistito, preleva dal SAC i dati della relativa prestazione da erogare, comprensivi dell'indicazione dell'eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria. Il promemoria cartaceo è poi ritirato dalla struttura erogatrice del servizio. In caso di indisponibilità dei dati, la stessa struttura erogatrice segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria ed eroga la prestazione rilevando i medesimi dati dal promemoria cartaceo.

La struttura di erogazione dei servizi sanitari trasmette telematicamente al SAC le informazioni relative alla prestazione erogata, secondo le modalità specificate nell'allegato tecnico e provvede alla rendicontazione delle prestazioni secondo la normativa vigente.

Il piano di diffusione nelle regioni della de materializzazione della ricetta medica

La diffusione e la messa a regime, presso le singole regioni e province autonome, delle disposizioni del decreto è definita attraverso specifici accordi tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute e le singole regioni e province autonome, tenuto conto degli eventuali progetti regionali, nonché delle specificità delle prescrizioni mediche e della loro valenza sul territorio nazionale. I suddetti accordi dovranno essere conclusi entro settembre 2012.

Medicinali stupefacenti e sostanze psicotrope

Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto le prescrizioni di farmaci di cui alla Tabella II, sez. A, e all'Allegato III bis al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Pertanto, per i medicinali di cui alla sezione A della Tabella II stupefacenti dell'Allegato III bis si dovrà continuare ad utilizzare il tradizionale ricettario a

ricalco cartaceo; si ricorda, infine, che per la prescrizione, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, dei farmaci previsti dall'Allegato III bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario a ricalco, potrà esser utilizzato il ricettario SSN (modifica introdotta con la L. 38/2010).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

All. 1